



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0060/2021**

25.3.2021

# **RELAZIONE**

sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE  
(2020/2116(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatrice: Tineke Strik

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	18
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO .....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI .....	29
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	38
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	39

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE (2020/2116(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare gli articoli 13 e 14,
- visti la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il suo protocollo aggiuntivo,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, nonché i rispettivi protocolli aggiuntivi,
- vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966,
- visti la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 1984, in particolare l'articolo 3, e il suo protocollo aggiuntivo,
- visti la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e i relativi protocolli aggiuntivi,
- vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990,
- vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,
- visti i protocolli di Palermo delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti,
- visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,
- vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani, comprese le modalità e gli strumenti per favorire i diritti umani dei migranti, del 3 agosto 2015,
- vista la risoluzione 71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 settembre 2016 sulla Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti,
- vista la risoluzione 72/179 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2017 sulla protezione dei migranti,
- visto il lavoro di vari meccanismi internazionali in materia di diritti umani, tra cui le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti, in particolare il seguito dato al documento dal titolo "Regional Study: management of the

external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants" (Studio regionale sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e sul suo impatto sui diritti umani dei migranti), dell'8 maggio 2015, nonché la sua relazione sulla libertà di associazione dei migranti del maggio 2020, e di altri relatori speciali, l'esame periodico universale e il lavoro di altri organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

- visti il lavoro e le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), compresi i principi e gli orientamenti raccomandati per il rispetto dei diritti umani alle frontiere internazionali e la relazione sulla situazione dei migranti in transito,
- visti il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il Patto globale sui rifugiati, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2018,
- vista la "Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants" (Nota di orientamento comune sugli effetti della pandemia di COVID-19 sui diritti umani dei migranti), del 26 maggio 2020, del comitato delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti,
- visti i principi di Dacca per l'occupazione e il ricorso responsabile ai lavoratori migranti,
- visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 79 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea<sup>1</sup>,
- viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
- visto il nuovo patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020,
- viste le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 e l'allegato piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, approvato dal Consiglio il 17 novembre 2020,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 marzo 2020, dal titolo "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020)0005),
- vista la comunicazione della Commissione, del 18 novembre 2011, dal titolo

---

<sup>1</sup> GUL 189 del 27.6.2014, pag. 93.

"L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità" (COM(2020)0743),

- vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0385),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 aprile 2014, concernente un approccio basato sui diritti che copra tutti i diritti umani per la cooperazione allo sviluppo dell'UE (SWD(2014)0152),
- vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" (COM(2020)0609),
- vista la dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale, del 3 febbraio 2017,
- vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 novembre 2020, sul Piano d'azione sulla parità di genere III - Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE (SWD(2020)0284),
- vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 marzo 2020, dal titolo "Verso una strategia globale per l'Africa" (JOIN(2020)0004),
- visto l'accordo per un'azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di migrazione, firmato il 3 ottobre 2016,
- vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,
- visti altri accordi informali, in particolare quelli con il Gambia (Buone pratiche in materia di identificazione e rimpatrio, entrato in vigore il 16 novembre 2018), il Bangladesh (Procedure operative standard, approvato nel settembre 2017), l'Etiopia (Procedure di ammissione, concluso il 5 febbraio 2018), la Guinea (Buone pratiche, in vigore dal luglio 2017) e la Costa d'Avorio (Buone pratiche, in vigore dall'ottobre 2018),
- viste le sue precedenti risoluzioni su questioni connesse alla migrazione, in particolare quelle del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi<sup>2</sup>, del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione<sup>3</sup>, del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo<sup>4</sup> e del 12 maggio 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle

---

<sup>2</sup> GU C 215 del 19.6.2018, pag. 111.

<sup>3</sup> GU C 294 del 12.8.2016, pag. 18.

<sup>4</sup> GU C 346 del 21.9.2016, pag. 47.

<sup>5</sup> GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

relazioni esterne dell'Unione<sup>6</sup>,

- viste le varie relazioni di organizzazioni della società civile sulla situazione dei diritti umani dei migranti,
  - vista la comunicazione della Commissione, del 23 settembre 2020, dal titolo "Orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali" (C(2020)6470),
  - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
  - visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
  - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0060/2021),
- A. considerando che la migrazione è un fenomeno globale amplificato dalla globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, dalle disuguaglianze, dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale; che il graduale sviluppo normativo nell'ambito del moderno quadro internazionale in materia di diritti umani dei rifugiati e dei migranti, indipendentemente dal loro status giuridico, rappresenta una fonte di progresso e di orgoglio collettivo per l'umanità; che, tuttavia, i migranti e, in particolare, le persone vittime di sfollamento forzato, rimangono tra i gruppi più vulnerabili e svantaggiati a livello mondiale e continuano a subire violazioni dei loro diritti; che le donne, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità sono le categorie di migranti più vulnerabili; che la migrazione continua a essere per molti individui un cammino umano segnato dalla sofferenza, dalla discriminazione e dalla violenza; che migliaia di migranti hanno perso la vita lungo la rotta migratoria;
- B. considerando che per l'Unione europea e i suoi Stati membri la migrazione è stata e continuerà ad essere una sfida e un'opportunità; che gli Stati membri in prima linea, a causa della loro posizione geografica, sopportano un onere sproporzionato; che la responsabilità deve andare di pari passo con la solidarietà; che l'Unione europea, in qualità di regione storicamente caratterizzata sia da emigrazione che da immigrazione e di comunità unita dai valori fondanti della dignità umana, della libertà e dei diritti umani, ed essendo uno dei principali donatori a livello mondiale che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, che sostiene gli sfollati, affronta i fattori della migrazione e collabora in seno ai consessi multilaterali alla ricerca di soluzioni durature, ha il particolare dovere di rispettare, proteggere e promuovere i diritti dei migranti, in particolare nelle sue relazioni esterne; che la dignità umana di tutti i migranti deve essere al centro di tutte le politiche europee in materia;
- C. considerando che un approccio globale in materia di migrazione e sistema di asilo impone di affrontare la dimensione esterna della politica migratoria dell'UE; che l'impatto della dimensione esterna dipende in larga misura dall'azione congiunta a livello di Unione e dal coordinamento attivo delle azioni con i partner esterni;

---

<sup>6</sup> GU C 101 del 16.3.2018, pag. 47.

- D. considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo adottato nel giugno 2017 evidenzia come una migrazione e una mobilità ben gestite possano apportare un contributo positivo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030;
- E. considerando che le violazioni dei diritti umani, le violazioni del diritto internazionale umanitario e/o dei rifugiati, quali il non respingimento, i respingimenti e gli attacchi violenti contro i migranti, la detenzione arbitraria e indeterminata in condizioni disumane, lo sfruttamento, la tortura e altri maltrattamenti, compresi lo stupro, la sparizione e la morte, sono sempre più frequenti a livello globale, anche alle frontiere esterne dell'UE; che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione, i diritti umani e il diritto internazionale, il diritto umanitario e il diritto relativo ai rifugiati; che la Commissione deve garantire che gli Stati membri adempiano ai loro obblighi umanitari e in materia di diritti umani e deve avviare procedure di infrazione nel caso in cui questi ultimi non siano rispettati; che la Commissione non ha ancora dato seguito a casi accertati o presunti di respingimenti;
- F. che il salvataggio in mare è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede l'obbligo di prestare soccorso a chiunque si trovi in pericolo in mare; che il rafforzamento delle capacità di gestione delle frontiere e la lotta al traffico e alla tratta non dovrebbero essere impiegati per criminalizzare i migranti né coloro che li assistono; che la Commissione ha invitato gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a ricorrere all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/90/CE (direttiva sul favoreggiamento);
- G. considerando che la comunicazione della Commissione sull'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM) del 2011 fa riferimento a un approccio incentrato sui migranti, che ponga al centro i diritti umani, con l'obiettivo di rafforzare il "rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani dei migranti nei paesi di origine, di transito e di destinazione";
- H. considerando che la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, ispirata ai principi dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, sottolinea che le questioni migratorie sono diventate la prima priorità nelle relazioni esterne dell'UE; che tale quadro richiede un'intensificazione della cooperazione con i paesi terzi, in particolare quelli del vicinato europeo, attraverso "partenariati" volti a garantire la cooperazione in materia di gestione della migrazione, a prevenire efficacemente la migrazione irregolare e a riammettere i migranti irregolari, anche con incentivi positivi e negativi derivanti dai diversi elementi delle politiche di competenza dell'UE, tra cui in materia di vicinato, assistenza allo sviluppo, commercio, mobilità, energia, sicurezza e digitale, tutti orientati al conseguimento dello stesso obiettivo; che tutti questi "partenariati" devono poggiare su una base giuridica chiara;
- I. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 2016, ha enunciato tre obiettivi principali per la cooperazione con i paesi terzi: salvare vite nel Mediterraneo, aumentare il tasso di rimpatrio nei paesi di origine e di transito e consentire ai migranti e ai rifugiati di rimanere vicino a casa e di evitare viaggi pericolosi; che la

comunicazione del 2016 precisa che la lotta alla migrazione irregolare rappresenta una priorità per l'Unione e introduce l'approccio "less for less" (minori aiuti a fronte di un minor impegno), con il quale la Commissione esprime la sua disponibilità a utilizzare tutti gli strumenti dell'UE, ad eccezione degli aiuti umanitari, come incentivi per ottenere la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e controllo delle frontiere;

- J. considerando che la lotta contro il traffico di migranti costituisce una sfida comune che richiede cooperazione e coordinamento con i paesi terzi; che il nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti mira a promuovere la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi attraverso partenariati specifici contro tale traffico, nel quadro di partenariati più ampi con i paesi terzi che sono fondamentali in tale frangente; che Europol svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro il traffico di migranti;
- K. considerando che la cooperazione con i paesi terzi è essenziale per prevenire e combattere la tratta di esseri umani; che le rotte migratorie possono essere sfruttate da reti della tratta di esseri umani; che la tratta di essere umani ha un impatto sproporzionato sulle donne e sulle ragazze, che costituiscono la stragrande maggioranza delle vittime di tratta e subiscono violenze e sfruttamento lungo le rotte migratorie; che le misure adottate contro la tratta di esseri umani non devono incidere negativamente sui diritti delle vittime della tratta, dei migranti, dei rifugiati o delle persone che necessitano di protezione internazionale;
- L. considerando che dal 2016 l'UE e singoli Stati membri hanno moltiplicato il numero di accordi e intese informali con i paesi terzi, allo scopo di rafforzare le loro capacità operative nel controllo e nella gestione delle frontiere e nella lotta contro la tratta di esseri umani; che tali accordi e intese riguardano anche il rimpatrio e la riammissione nei paesi terzi, tra cui le dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i protocolli d'intesa, le azioni congiunte per il futuro, le procedure operative standard e le buone pratiche nonché gli accordi di cooperazione di polizia; che, analogamente agli accordi formali di riammissione, tali accordi informali affermano l'impegno degli Stati a riammettere i propri cittadini (o altri) e stabiliscono le procedure per effettuare concretamente i rimpatri; che dal 2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi informali, ma solo un nuovo accordo di riammissione; che gli accordi informali tra l'UE e i paesi terzi non prevedono una politica prevedibile né disposizioni legislative quadro stabili e coerenti in materia di migrazione irregolare;
- M. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, ha ribadito che le dimensioni interna ed esterna della migrazione sono indissolubilmente legate e che dialoghi e partenariati mirati, globali ed equilibrati con i paesi di origine e di transito sono essenziali per affrontare obiettivi che siano validi per entrambi, tra cui i principali fattori della migrazione, la lotta contro il traffico di migranti, l'assistenza ai rifugiati residenti nei paesi terzi e il sostegno a una migrazione legale ben gestita; che, come affermato nella comunicazione della Commissione sul nuovo patto, l'impegno a livello regionale e globale è fondamentale per integrare tali dialoghi e partenariati; che inoltre, come sottolineato dalla stessa, nell'ambito dei partenariati globali con i paesi terzi la migrazione dovrebbe costituire una questione centrale ed essere collegata ad altre politiche, tra cui quelle in materia di cooperazione allo sviluppo, sicurezza, visti, commercio, agricoltura, investimenti e



occupazione, energia, ambiente e cambiamenti climatici e istruzione;

- N. considerando che il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 impegna l'UE e i suoi Stati membri a "propugnare la protezione specifica a cui hanno diritto i migranti, i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi"; che tale piano d'azione intende favorire "un accesso non discriminatorio ai servizi sociali, compresa l'assistenza sanitaria e l'istruzione (anche online) di qualità e a prezzi accessibili, e sviluppare la capacità degli operatori di rispondere alle esigenze specifiche (...) dei migranti [e] dei rifugiati" e "sostenere un approccio alla governance della migrazione basato sui diritti umani e rafforzare la capacità degli Stati, della società civile e dei partner delle Nazioni Unite di attuarlo";
- O. considerando che, secondo l'UNHCR, le donne rappresentano circa il 48 % della popolazione di rifugiati nel mondo e una percentuale elevata di richiedenti asilo vulnerabili; che il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III impegna l'UE a garantire "la piena realizzazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze migranti, attraverso politiche migratorie, programmi e leggi che tengano conto della dimensione di genere, come pure attraverso il rafforzamento di una governance migratoria attenta alla prospettiva di genere a livello globale, regionale e nazionale"; che politiche migratorie che tengano conto della dimensione di genere garantirebbero la realizzazione dei diritti delle donne, delle ragazze e delle persone LGTBIQ +, nonché la protezione contro potenziali violenze, molestie, stupri e tratta di esseri umani;
- P. considerando che nella relazione per il 2015 dell'ex relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti si constata la presenza di carenze nell'approccio dell'UE alla migrazione a seguito della mancanza di trasparenza e chiarezza e dello stato di debolezza di molti degli accordi raggiunti nell'ambito di tale quadro, che a suo parere soffre di una generale mancanza di misure di controllo e responsabilità; che il relatore speciale è inoltre giunto alla conclusione che vi sono scarsi segnali del fatto che i partenariati per la mobilità abbiano prodotto ulteriori benefici in termini di diritti umani o di sviluppo, mentre l'accento generalmente posto sulla sicurezza e la mancanza di coerenza politica all'interno dell'approccio nel suo complesso creano il rischio che qualsiasi vantaggio derivante dai progetti in materia di diritti umani e di sviluppo possa essere messo in ombra dagli effetti secondari di politiche maggiormente incentrate sulla sicurezza;
- Q. considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile hanno avvertito che la pandemia di COVID-19 sta avendo effetti gravi e sproporzionati sui migranti e sui loro familiari a livello globale; che essi hanno invitato gli Stati a proteggere i diritti dei migranti e dei loro familiari a prescindere dal loro status migratorio; che la pandemia ha prolungato il periodo d'esame delle domande di asilo;
- R. considerando che la difesa della libertà di circolazione e del diritto al lavoro è fondamentale per consentire ai migranti di diventare autonomi contribuendo ulteriormente alla loro integrazione; che la migrazione intraregionale è un elemento importante di tali modelli economici transfrontalieri;

***I. Il quadro strategico in materia di migrazione e la sua dimensione esterna***

1. sottolinea che, accanto al loro obbligo, sancito dal trattato, di difendere i valori del rispetto della dignità umana, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale in tutte le relazioni esterne, l'UE e gli Stati membri hanno obblighi in materia di diritti umani nei confronti dei cittadini di paesi terzi nell'ambito della cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi e con altri attori non appartenenti all'UE;
2. sottolinea che tali obblighi impongono non solo il riconoscimento dell'applicabilità delle norme pertinenti, ma anche un'adeguata operatività attraverso strumenti dettagliati e specifici che consentano una protezione efficace e salvaguardie nella pratica, nonché attraverso un approccio basato sui diritti umani nei confronti dell'intero ciclo della politica migratoria, con particolare attenzione verso le donne migranti e i minori non accompagnati;
3. esprime preoccupazione per il numero crescente di minori non accompagnati che viaggiano attraverso percorsi migratori irregolari e per quanto concerne la mancanza di protezione nei loro confronti; sottolinea, in particolare, la mancanza di un monitoraggio e di segnalazioni efficaci da parte delle agenzie dell'UE e degli Stati membri riguardo alla protezione dei minori non accompagnati; invita l'UE a garantire che gli Stati membri e i paesi terzi riferiscano in merito ai meccanismi applicati per tutelare i diritti dei minori in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
4. ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 21 del TUE, e della Carta dei diritti fondamentali, l'UE e gli Stati membri, nell'applicazione del diritto dell'UE, devono rispettare i diritti umani nelle loro azioni esterne ed extraterritoriali, gli accordi e la cooperazione nei settori della migrazione, delle frontiere e dell'asilo, compreso il diritto alla vita, alla libertà, al diritto di asilo, tra cui la valutazione individuale delle domande di asilo con garanzie adeguate in conformità del diritto internazionale, il diritto alla dignità umana e alla sicurezza, la protezione dalla sparizione forzata, la proibizione della tortura e di maltrattamenti, della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla protezione dei dati personali, la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la libertà di religione, di credo, di pensiero e di coscienza, e l'obbligo di considerare preminente l'interesse del minore e di adottare un approccio sensibile al genere; ricorda inoltre che devono garantire la non discriminazione e le garanzie procedurali quali il diritto a un ricorso effettivo nonché il diritto al ricongiungimento familiare, e impedire la separazione dei minori dai genitori o dai tutori legali;
5. osserva che la Commissione deve ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei suoi successivi quadri strategici in materia di migrazione, in particolare l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM) e il nuovo quadro di partenariato, per quanto concerne i diritti umani dei cittadini di paesi terzi nonché l'impatto sui diritti umani della cooperazione dell'UE in materia di migrazione con i paesi terzi, compreso l'impatto del sostegno dell'UE alle forze di frontiera e di sicurezza dei paesi partner; insiste sulla necessità di effettuare tale valutazione in modo sistematico e in un formato globale, inclusivo e pubblico, al fine di garantire che la politica migratoria esterna dell'UE rispetti appieno i diritti umani;
6. prende atto con grande preoccupazione dell'assenza di meccanismi operativi, di

segnalazione, di monitoraggio, di valutazione e di responsabilità per i singoli casi al fine di individuare potenziali violazioni e rispondervi, nonché della mancanza di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci per le persone i cui diritti sono stati presumibilmente violati per effetto degli accordi informali dell'UE e della cooperazione finanziaria;

7. ribadisce che, affinché la politica dell'UE in materia di migrazione funzioni correttamente, l'UE deve intensificare la sua cooperazione esterna con i paesi di origine e adoperarsi per garantire la riammissione sostenibile ed efficace dei rimpatriati; invita l'UE a garantire che gli accordi di riammissione e gli accordi di cooperazione per la gestione delle frontiere siano conclusi soltanto con i paesi terzi che si impegnano in maniera esplicita a rispettare i diritti umani, ivi incluso il principio di non respingimento, e i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati; invita l'UE a garantire che tale cooperazione non conduca a violazioni di tali diritti offrendo mezzi operativi per garantire un'efficace assunzione di responsabilità in caso di violazioni;
8. osserva che la maggior parte dei 18 accordi ufficiali di riammissione dell'UE (ARUE) finora conclusi prevede la riammissione di cittadini di paesi terzi in un paese di transito; sottolinea il fatto che il rimpatrio nei paesi di transito comporta il rischio di violare potenzialmente i diritti umani dei rimpatriati; sostiene la raccomandazione formulata dalla Commissione nella valutazione degli ARUE nel 2011, secondo cui l'UE dovrebbe sempre cercare innanzitutto di riammettere in linea di principio una persona nel proprio paese di origine, nella misura in cui le circostanze lo consentano;
9. invita la Commissione a garantire valutazioni del rischio trasparenti da parte degli organismi dell'UE e degli esperti indipendenti, tra cui l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, per quanto concerne l'impatto di qualsiasi cooperazione formale, informale o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui diritti dei migranti e dei rifugiati, comprese le donne, dei difensori locali dei diritti umani e della società civile che operano in difesa di tali diritti e, nella misura del possibile, l'impatto che tale cooperazione avrebbe sulla popolazione generale del paese interessato in termini di accesso ai diritti, contributo alla sicurezza umana e alla pace e allo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a elaborare orientamenti di attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati membri prima di avviare una cooperazione con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di prestare particolare attenzione in relazione ai paesi coinvolti in conflitti in corso o congelati e che sono esposti a maggiori rischi di violazione dei diritti umani; invita la Commissione a garantire che qualsiasi cooperazione dell'UE con i paesi terzi sia pienamente formalizzata onde garantire un'efficace monitoraggio degli accordi con i paesi terzi;
10. invita la Commissione a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente, trasparente ed efficace, fondato sul diritto internazionale, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, che preveda relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi formali, informali e finanziari con un potenziale impatto sui diritti dei migranti e dei rifugiati e sul lavoro dei difensori dei diritti umani e della società civile che difendono tali diritti nei paesi terzi, come i partenariati in materia di migrazione, gli accordi di riammissione e la cooperazione internazionale in materia di gestione e governance della migrazione, affrontando direttamente le sfide connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati; sottolinea che

tale meccanismo di monitoraggio deve essere partecipativo e pubblico; insiste sulla necessità di garantire i mezzi necessari affinché la società civile e altri portatori di interessi possano contribuire all'azione del meccanismo; sottolinea che tale sistema dovrebbe contribuire ad assicurare la responsabilità per le violazioni dei diritti umani, compresi i respingimenti che violano il principio di non respingimento; invita la Commissione a istituire un meccanismo di follow-up che integri debitamente i risultati della valutazione e le raccomandazioni degli esperti nell'accordo, nell'intesa o nell'azione pertinente; sottolinea la necessità di garantire il controllo parlamentare e il controllo democratico;

11. invita l'UE a valutare modalità per garantire l'accesso alla giustizia per le persone interessate dalle misure di attuazione della cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in materia di migrazione, anche attraverso la creazione di un meccanismo per il trattamento delle denunce indipendente e accessibile; chiede misure per garantire che le potenziali vittime di violazioni dei diritti umani possano accedere a mezzi di ricorso legali efficaci e possano ottenere riparazione o un risarcimento;
12. osserva che l'attuazione e il finanziamento della politica migratoria esterna dell'UE sono affidati a diverse direzioni generali della Commissione e sono integrati nelle politiche dell'UE in materia di migrazione, asilo e sviluppo e nella politica estera; osserva con preoccupazione che questa commistione di responsabilità esecutive ha determinato la mancanza di un controllo sufficiente e coerente delle attività della Commissione che consentirebbe al Parlamento di esercitare un controllo democratico sulla politica migratoria esterna dell'UE; insiste sull'importanza di garantire coerenza, sinergie e complementarità per evitare sovrapposizioni tra i diversi strumenti;
13. sottolinea le implicazioni pratiche per i diritti umani derivanti dal numero crescente, e quindi dalla natura stragiudiziale, degli accordi informali di rimpatrio e riammissione che vengono conclusi senza il dovuto controllo democratico e parlamentare e non sono soggetti al controllo giudiziario; osserva che i diritti dei richiedenti asilo sono intrinsecamente subordinati alla possibilità di una valutazione delle violazioni dei diritti umani da parte di un tribunale; esorta la Commissione a formulare un piano e ad adottare tutte le misure necessarie per avviare o concludere negoziati e, di conseguenza, firmare accordi di riammissione, e dare la priorità alla conclusione di accordi di riammissione formali, garantendo in tal modo il pieno rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, e assicurando che gli ARUE formali escludano gli accordi informali; ritiene che il Parlamento debba sottoporre a controllo gli accordi informali che includono impegni su questioni di sua competenza, come la riammissione, e che la Commissione debba essere pronta a intraprendere ulteriori azioni, tra cui la sospensione, qualora tali accordi informali appaiano incompatibili con i trattati; invita la Commissione a stabilire un quadro generale per il monitoraggio e la valutazione efficaci dell'attuazione di tutti gli accordi di riammissione presenti e futuri dell'UE, nonché l'integrazione in questi ultimi di speciali disposizioni in materia di monitoraggio;

## ***II. Rispetto dei diritti umani e attuazione della politica migratoria esterna da parte degli attori dell'UE***

14. prende atto del ruolo accresciuto di Frontex nella cooperazione pratica e operativa con i paesi terzi, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione, la lotta contro la

tratta di esseri umani, la fornitura di formazione, assistenza operativa e tecnica alle autorità dei paesi terzi ai fini della gestione e del controllo delle frontiere, svolgendo operazioni o operazioni congiunte alle frontiere esterne dell'UE o nei territori dei paesi terzi e impiegando ufficiali di collegamento e personale operativo nei paesi terzi; chiede una valutazione periodica delle esigenze dell'Agenzia per garantirne il funzionamento ottimale; invita la Commissione a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente, trasparente ed efficace di tutte le attività svolte da Frontex, che si aggiungerebbe al meccanismo di reclamo interno in vigore;

15. sottolinea che gli accordi sullo status sono fondamentali per garantire un quadro giuridico per la cooperazione tra Frontex e le autorità di gestione delle frontiere dei paesi terzi; ricorda che per l'invio di squadre per la gestione delle frontiere da parte di Frontex in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, sono necessari accordi ad hoc sullo status, che devono essere approvati dal Parlamento europeo; si rammarica del fatto che i due accordi sullo status finora conclusi non prevedano misure specifiche per l'operatività dei diritti umani nell'ambito della gestione delle frontiere e non assicurino che il sostegno materiale e la formazione a paesi terzi non siano indirizzati agli autori di violazioni dei diritti umani; si rammarica che tali accordi non disciplinino chiaramente la responsabilità per potenziali violazioni dei diritti umani e chiede che qualsiasi futuro accordo sullo status includa tali misure;
16. sottolinea che il regolamento (UE) 2019/1896 impone a Frontex di riferire al Parlamento in modo tempestivo, coerente, trasparente, completo e accurato sulle sue attività in materia di cooperazione con i paesi terzi e, in particolare, su quelle riguardanti l'assistenza tecnica e operativa nel settore della gestione delle frontiere e del rimpatrio nei paesi terzi, l'invio di funzionari di collegamento e informazioni dettagliate sul rispetto dei diritti fondamentali; invita Frontex a informare regolarmente la sottocommissione per i diritti dell'uomo, la commissione per gli affari esteri e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento in merito a qualsiasi attività che comporti la cooperazione con le autorità dei paesi terzi e, in particolare, l'operatività dei diritti umani nell'ambito di tali attività;
17. sottolinea che il regolamento (UE) 2019/1240 relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dovrebbe ottimizzare la capacità dell'UE di coordinare, cooperare e scambiare informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dislocati nei paesi terzi, la Commissione europea e le agenzie dell'UE, al fine di far fronte più efficacemente alle priorità dell'Unione nel contesto della migrazione; sottolinea che uno dei compiti centrali del comitato direttivo di tale rete dell'UE è quello di sostenere lo sviluppo delle capacità dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, anche attraverso l'elaborazione di orientamenti in materia di attuazione dei diritti umani; invita la Commissione, attraverso il comitato direttivo, a elaborare urgentemente tali orientamenti basati sui diritti umani;
18. ricorda che gli altri attori dell'UE che attuano la politica migratoria esterna, ad esempio nel contesto delle missioni navali dell'UE, sono anche vincolati al diritto internazionale applicabile e che la trasmissione di informazioni alle autorità di paesi terzi che, in definitiva, comportano il rimpatrio illegale di migranti e rifugiati in paesi non sicuri, potrebbe essere considerata, a norma del diritto internazionale, una forma di connivenza

alle violazioni dei diritti umani; sottolinea che la politica migratoria esterna dell'Unione non dovrebbe sostenere le intercettazioni in mare che portano al rinvio di migranti verso porti non sicuri;

19. raccomanda che il mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali sia prorogato e che le sue competenze e il bilancio siano ampliati onde consentirle di monitorare efficacemente la dimensione esterna delle politiche dell'UE in materia di asilo e migrazione, anche mediante segnalazioni alle autorità competenti in presenza di carenze in materia di diritti umani; invita l'Agenzia per i diritti fondamentali a sviluppare strumenti e orientamenti pertinenti;
20. esprime grande preoccupazione per l'impossibilità di determinare l'identità della maggioranza delle persone che muoiono nel tentativo di traversare il Mediterraneo; ritiene necessario stabilire un approccio europeo coordinato al fine di garantire processi di identificazione rapidi ed efficaci e istituire una banca dati delle persone decedute nel loro viaggio verso l'UE e dei loro effetti personali, al fine di fornire informazioni ai loro familiari e parenti e agevolare l'identificazione dei cadaveri; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di coordinare e migliorare meglio l'azione europea al fine di garantire operazioni di ricerca e soccorso opportune ed efficaci;

### ***III. Cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di migrazione e relativa concessione di aiuti finanziari***

21. rileva il crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore condizionalità tra la cooperazione allo sviluppo e la gestione della migrazione, compresi il rimpatrio e la riammissione; sottolinea che la cooperazione e il sostegno allo sviluppo dell'UE devono essere allineati con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche nel contesto delle azioni relative alle questioni di genere; pone in risalto, a tale riguardo, la definizione di aiuto pubblico allo sviluppo fornita dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE nonché i principi di efficacia dell'aiuto allo sviluppo fissati dalla medesima; ribadisce che a norma degli articoli 21 TUE e 208 TFUE, l'obiettivo principale della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, la lotta alla disuguaglianza e all'esclusione, la promozione della governance democratica e dei diritti umani nonché la promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo; sottolinea che tali azioni, unitamente allo sviluppo di istituzioni stabili, sono fondamentali per affrontare le cause profonde della migrazione; invita pertanto la Commissione a garantire che le politiche di cooperazione allo sviluppo, ivi compresi l'assistenza allo sviluppo o i partenariati bilaterali o multilaterali, non siano in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 208 TFUE;
22. chiede un approccio all'assistenza umanitaria basato sulle necessità, che rispetti i principi umanitari, il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai rifugiati; evidenzia altresì che subordinare gli aiuti umanitari e gli aiuti d'emergenza alla cooperazione con l'UE in materia di migrazione non è compatibile con i principi dell'aiuto umanitario;
23. osserva che non è ancora disponibile una rassegna completa e pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi terzi per facilitare la cooperazione in materia di migrazione; invita la Commissione a garantire la piena trasparenza, anche elaborando



una chiara rassegna di tutti gli strumenti all'interno del bilancio dell'UE utilizzati per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione, comprese informazioni quali l'importo, la finalità e la fonte di finanziamento, nonché informazioni dettagliate su qualsiasi altra potenziale misura di sostegno erogata dalle agenzie dell'UE, come Frontex, al fine di garantire che il Parlamento possa svolgere efficacemente il suo ruolo istituzionale di controllo dell'esecuzione del bilancio dell'UE;

24. sottolinea l'obiettivo degli strumenti finanziari europei di sostenere i paesi terzi nello sviluppo del quadro istituzionale e delle capacità necessarie per gestire la migrazione in tutti i suoi aspetti, allineandosi nel contempo alle norme europee e internazionali; sottolinea l'importanza di destinare una quota sostanziale dei futuri finanziamenti dell'UE nell'ambito della migrazione ai gruppi della società civile, non governativi e basati sulle comunità locali, nonché organizzazioni governative, intergovernative, regionali e locali attive nei paesi terzi per fornire assistenza e tutelare e monitorare i diritti dei migranti, sostenere le persone vittime di sfollamento forzato e le comunità che li ospitano; pone l'accento sull'importanza di garantire che una parte considerevole dei finanziamenti dell'UE sia stanziata a favore del miglioramento dei diritti umani, della protezione internazionale e delle prospettive future dei rifugiati; chiede che il sostegno finanziario dell'UE sia impiegato per creare soluzioni sostenibili in grado di far fronte alle sfide locali e regionali, in particolare quelle concernenti i processi democratici e lo Stato di diritto, lo sviluppo socioeconomico, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, le cause profonde della povertà, la disoccupazione giovanile nei paesi di origine, l'esclusione sociale, la parità di genere, i cambiamenti climatici, i conflitti, l'accesso ai servizi, nonché per promuovere i diritti dei rifugiati e migliorarne l'autonomia;
25. invita la Commissione a riferire regolarmente e pubblicamente al Parlamento sul finanziamento dei programmi di cooperazione in materia di migrazione nei paesi terzi e sul loro impatto sui diritti umani, nonché sui modi in cui detto finanziamento è stato impiegato dai paesi partner, anche nel quadro del gruppo di lavoro sugli strumenti finanziari esterni della commissione per gli affari esteri; deplora che il Parlamento non sia coinvolto nel controllo dei fondi di emergenza, compresi i fondi fiduciari dell'UE (EUTF); chiede che al Parlamento sia attribuito un ruolo più importante nel monitoraggio dell'impatto dell'utilizzo dei contributi finanziari dell'UE sui diritti umani nei paesi terzi interessati;
26. ritiene che il Parlamento debba fare pieno uso dei suoi poteri di esecuzione, verifica e controllo di bilancio, nonché delle procedure di audit della Corte dei conti europea, per i fondi di sviluppo, i fondi fiduciari, le strutture e gli altri strumenti di finanziamento utilizzati per conseguire gli obiettivi politici dell'UE in materia di migrazione, e garantire che le decisioni di finanziamento dell'UE e le relative dotazioni rispettino i principi di legalità e sana gestione finanziaria dell'Unione, in linea con il regolamento finanziario dell'UE;
27. sottolinea che l'approccio basato sui diritti umani è applicabile a tutti i pilastri dell'NDICI, compresa la risposta alle crisi nell'ambito del pilastro per la risposta rapida; ribadisce che la spesa relativa alla migrazione nell'NDICI dovrebbe essere pari indicativamente al 10 % e che le attività relative alla migrazione nell'ambito dello strumento dovrebbero concentrarsi sull'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nonché sostenere un maggiore impegno inteso ad

agevolare una migrazione sicura, ordinata, regolare e responsabile, e sull'attuazione di politiche migratorie e di governance pianificate e ben gestite; sottolinea che l'NDICI è uno strumento esterno e occorre operare una netta distinzione tra le politiche, gli strumenti e i fondi dell'UE in materia di migrazione interni ed esterni; sottolinea che l'accordo finale sulle attività legate alla migrazione nell'NDICI dovrebbe essere coordinato orizzontalmente con i fondi interni dell'UE e con lo strumento di assistenza preadesione (IPA) in modo da evitare sovrapposizioni; osserva che le azioni relative alle migrazioni in situazioni di crisi attraverso il pilastro "azioni di risposta rapida" dovrebbero affrontare, in particolare, le esigenze legate allo sfollamento forzato, compreso il sostegno alle comunità ospitanti, in conformità del diritto e dei principi umanitari internazionali; insiste, al riguardo, sulla necessità di garantire che il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sia accompagnato da un solido quadro di riferimento sui diritti umani per l'identificazione, l'attuazione e il monitoraggio dei futuri programmi di cooperazione in materia di migrazione, onde collegare gli esborsi finanziari dell'Unione agli obblighi in materia di diritti umani;

***IV. La politica esterna dell'UE in materia di diritti umani e gli obiettivi che persegue nell'ambito della migrazione***

28. rammenta l'impegno dell'UE e degli Stati membri, nell'ambito del Patto globale sui rifugiati, a condividere la responsabilità della protezione dei rifugiati, che sia efficace e globale, e ad allentare la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero aumentare gli impegni di reinsediamento, garantendo che il reinsediamento non sia subordinato alla cooperazione del paese di transito in materia di riammissione o controllo delle frontiere, e dovrebbero altresì aumentare i percorsi sicuri e legali e impedire il rimpatrio forzato dei rifugiati dai paesi ospitanti; invita l'UE e gli Stati membri a contribuire a un finanziamento più strutturale e sostanziale delle comunità e dei paesi che ospitano la maggior parte dei rifugiati; ribadisce l'importanza di attuare integralmente i 23 obiettivi del Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare; ritiene che il Parlamento debba esercitare un adeguato controllo dell'attuazione di entrambi i patti da parte dell'UE;
29. invita l'UE e gli Stati membri a perseguire una politica migratoria che rifletta appieno i diritti umani dei migranti e dei rifugiati, quali sanciti dal diritto internazionale e dalle leggi nazionali e regionali; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per quanto concerne i diritti dei migranti come dimensione integrante della politica dell'UE in materia di diritti umani; insiste affinché il nesso tra diritti umani e migrazione sia adeguatamente contemplato nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE sui diritti umani con i paesi interessati; invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a monitorare attentamente i diritti dei migranti, in particolare nei paesi di transito, inclusi i diritti dei rifugiati e degli sfollati interni; sottolinea l'urgente necessità di creare e consolidare percorsi di migrazione e di protezione sicuri e legali per garantire i diritti umani ed evitare la perdita di vite umane; ribadisce che è necessario che l'UE si impegni in maniera proattiva nei paesi in cui i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile e le organizzazioni a livello locale, compresi coloro che tutelano la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a rischio, sono minacciati o vengono criminalizzati per il loro legittimo lavoro;
30. chiede che l'UE conduca una campagna globale per sostenere la ratifica universale della



Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967; esorta gli Stati membri a dare l'esempio aderendo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti, una delle convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite sui diritti umani;

31. ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida nel sostenere gli sviluppi politici e normativi in relazione ai diritti dei migranti nei consessi multilaterali; mette in evidenza il ruolo chiave svolto dagli organismi internazionali e regionali e dalle ONG, quali il Comitato internazionale della Croce Rossa, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA), nonché l'OHCHR e il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e politico a tali organizzazioni ed entità;
32. invita l'Unione europea a coinvolgere la diaspora, le comunità interessate, le organizzazioni gestite da rifugiati e migranti, in particolare quelle a guida femminile, e i rappresentanti della società civile nell'elaborazione, attuazione e valutazione dei progetti nei paesi terzi;

o

o o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## MOTIVAZIONE

La presente relazione INI include analisi e raccomandazioni sulla protezione dei diritti umani nel quadro della politica esterna dell'UE in materia di asilo e migrazione, intesa a garantire che la cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di migrazione rispetti e promuova i diritti umani dei migranti e dei rifugiati in tutto il mondo.

### **Impegni globali sulla ripartizione della responsabilità**

Sottoscrivendo la Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del settembre 2016, gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a contribuire **a una ripartizione più equa dell'onere e della responsabilità di ospitare e sostenere i rifugiati di tutto il mondo**, tenendo conto dei contributi esistenti e delle diverse capacità e risorse tra gli Stati. Tale Dichiarazione è stata seguita da due Patti globali: il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato il 19 dicembre 2018 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e il Patto globale sui rifugiati, adottato due giorni prima. Occorrono urgenti impegni sulla ripartizione della responsabilità, poiché oltre l'80% dei rifugiati è ospitato in paesi vicini, spesso senza alcuna prospettiva o addirittura protezione.

Alla luce degli sviluppi in materia di asilo nell'UE, tuttavia, ci si chiede se l'Unione europea e gli Stati membri mantengano realmente gli impegni assunti a livello globale. La **tendenza dell'UE all'esternalizzazione nell'ambito della sua politica in materia di asilo e migrazione**, che ha in comune con altre regioni e paesi ricchi, sembra andare nella direzione opposta, per effetto dell'esternalizzazione della protezione e del controllo delle frontiere. Gli **accordi formali e informali che l'UE stipula con i paesi terzi di transito** probabilmente determineranno una riduzione anziché un aumento della ripartizione della responsabilità. Un obiettivo importante alla base di tali accordi è quello di ridurre e scoraggiare l'immigrazione irregolare verso l'UE, anche di coloro che cercano protezione.

### **La dimensione esterna della politica migratoria dell'UE**

Sulla base del trattato di Amsterdam, sono state stabilite norme UE che offrono diritti ai migranti e ai rifugiati che arrivano nel territorio dell'Unione. Al contempo, tuttavia, l'UE ha creato numerosi strumenti per impedire l'arrivo irregolare nel suo territorio, tra cui la politica comune in materia di visti, le sanzioni per i vettori e l'istituzione di FRONTEX, e per promuovere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'UE. L'uropeizzazione della cooperazione con i paesi terzi ha consentito agli Stati membri di avvalersi dei poteri esterni dell'Unione in settori quali il commercio e lo sviluppo, e di fondere i bilanci nazionali e dell'UE per perseguire i loro interessi in materia di riammissione. In base al principio "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), i negoziati con i paesi terzi sul controllo dell'immigrazione comprendono vari incentivi positivi a favore dei paesi di transito, per convincerli a rafforzare i controlli alle frontiere, a limitare la loro politica in materia di visti e a riammettere i migranti irregolari. L'influenza più efficace è esercitata dalla condizionalità della preadesione e della liberalizzazione dei visti. Nel 2016, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla creazione di un **nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi** nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, nella quale è passata all'approccio "less is less" (minori aiuti a fronte di un minor impegno). Tale approccio consiste nell'applicazione di sanzioni in caso di mancata cooperazione, tramite il ricorso a tutti gli strumenti e mezzi disponibili, ad eccezione

degli aiuti umanitari. La Commissione ha sostenuto che la cooperazione non deve basarsi necessariamente su accordi formali di riammissione. Dopo l'adozione di tale comunicazione, sono stati conclusi diversi **accordi informali** con paesi terzi, tra cui Gambia, Bangladesh, Turchia, Etiopia, Afghanistan, Guinea e Costa d'Avorio.

La relatrice deplora che gli accordi informali siano stati conclusi nella completa assenza di un **controllo parlamentare adeguato e di un controllo democratico e giurisdizionale** che, in conformità dei trattati, risulterebbero giustificati dalla conclusione di accordi di riammissione formali. Accordi formali che consentano un controllo democratico adeguato assicurerebbero un opportuno monitoraggio attraverso l'istituzione di quadri di cooperazione giuridicamente vincolanti, impugnabili dinanzi ai tribunali, anche da parte dei singoli lesi dagli accordi stessi. Nella presente risoluzione, la relatrice invita il Parlamento a **valutare la legalità degli accordi informali** che includono impegni su questioni di competenza del Parlamento europeo, come la riammissione, e a intraprendere ulteriori azioni in caso di incompatibilità con i trattati.

### **Situazione dei diritti umani**

La cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi comporta diversi rischi per i diritti umani, che risultano aggravati a causa dello spostamento dell'attenzione dai paesi di origine a quelli di transito. Al fine di ridurre al minimo il numero di migranti riammessi, i paesi di transito tendono a limitare la migrazione in entrata e in uscita, rafforzando i controlli alle frontiere, inasprendo le politiche in materia di rilascio dei visti e stipulando accordi di riammissione con i paesi vicini. La cooperazione dell'UE con i suoi vicini innesca così una reazione a catena nella regione tra rimpatri e lotta contro la migrazione irregolare. Ciò minaccia il principio della **dignità umana** sancito dal diritto internazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare se il migrante non può tornare nel suo paese d'origine.

Questa cooperazione riguarda anche i **rifugiati** che cercano di raggiungere un luogo sicuro, poiché la maggior parte di loro non dispone di mezzi legali per viaggiare. Essi corrono il rischio di non riuscire a fuggire dal proprio paese o di finire bloccati in un paese di transito con un sistema di protezione inefficiente. Quest'effetto influisce sul **diritto di lasciare un paese**, sul **diritto di asilo** e sul divieto di non respingimento, nonché sul **divieto di trattamenti inumani o degradanti**. Poiché i migranti e i rifugiati possono incontrare ostacoli nel rivendicare i loro diritti, anche il **diritto a un ricorso effettivo** può risultare compromesso. È ampiamente dimostrato che i controlli rafforzati alle frontiere comportano rischi per la stabilità e i mezzi di sussistenza, limitano le opportunità di protezione e il diritto di chiedere asilo, promuovono la repressione e gli abusi contro i migranti e spingono gli stessi verso rotte precarie. La cooperazione esterna dell'UE in materia di migrazione ostacola anche le opportunità di mobilità dei migranti nella loro regione. Poiché la libertà di movimento e il diritto al lavoro rendono i migranti autosufficienti e contribuiscono alla loro integrazione, **la migrazione all'interno dell'ECOWAS dovrebbe essere promossa e non ostacolata**.

Malgrado tali implicazioni in materia di diritti umani, gli accordi di riammissione e altre forme di cooperazione in materia di migrazione non **impongono un certo livello di protezione**. Le norme sui diritti umani non figurano tra i criteri per l'avvio di una cooperazione con un paese terzo, non esiste una **valutazione d'impatto sui diritti umani** intrapresa prima della conclusione di un accordo e non sono neppure previsti un **sistema di**

**monitoraggio indipendente e trasparente** e una **clausola di sospensione**. La relatrice raccomanda pertanto al Parlamento di adoperarsi per la creazione di strumenti efficaci che garantiscano il rispetto dei diritti umani nella dimensione esterna.

## **Responsabilità**

Nella sua storica sentenza *Hirsi contro Italia*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per le sue operazioni di respingimento nelle acque internazionali in collaborazione con la Libia. I rimpatri automatici (operazioni di respingimento) senza alcuna valutazione individuale e possibilità di un ricorso legale costituiscono una violazione degli **articoli 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'articolo 4 del suo Protocollo n. 4**. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che gli Stati membri che esercitano un controllo effettivo sui migranti sono vincolati al rispetto degli obblighi della CEDU anche se tale controllo viene esercitato al di fuori del loro territorio. In una sentenza sul rimpatrio automatico di migranti subsahariani da parte del governo spagnolo in Marocco, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che gli Stati membri non possono sottrarsi alla loro responsabilità adducendo alla loro interpretazione di competenza giurisdizionale. Tuttavia, da allora, gli Stati membri dell'UE integrano le proprie attività di controllo delle frontiere con attività delegate, mediante il finanziamento e la formazione delle guardie di frontiera e costiere dei paesi vicini. Questa tendenza a delegare l'azione ai paesi terzi solleva la questione della **responsabilità** in presenza di violazioni dei diritti umani. La mancata assunzione di responsabilità permetterebbe agli Stati membri di **sfuggire facilmente ai loro obblighi ai sensi della CEDU** lasciando che terzi "facciano il lavoro".

Il diritto dell'Unione, compresa la **Carta dei diritti fondamentali**, è direttamente applicabile alle **agenzie dell'UE che operano al di fuori del territorio dell'Unione**. Qualora le azioni di un'agenzia volte a impedire la partenza dei migranti si traducano in una violazione del diritto di asilo, del divieto di respingimento, di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, del diritto alla dignità umana o del diritto a un ricorso effettivo, l'agenzia in questione è ritenuta responsabile e, pertanto, dovrebbe essere chiamata a rispondere. La relatrice chiede misure per un controllo più efficace dei diritti umani e della conformità delle azioni di Frontex.

## **Influenza e responsabilità**

L'UE dispone di una notevole capacità d'influenza per realizzare le azioni necessarie. Tuttavia, quando si tratta di migrazione, utilizza tale influenza in maniera unidirezionale, concentrandola sulla lotta contro la migrazione irregolare e sulla riammissione. Questa **condizionalità** è presente nei negoziati sugli accordi di associazione e sugli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e per quanto concerne la possibilità di sospendere le esenzioni dall'obbligo del visto. Inoltre, gli impegni per il reinsediamento dai paesi ospitanti sono subordinati alla loro cooperazione in materia di riammissione e di controllo delle frontiere. La relatrice sottolinea che l'UE dovrebbe utilizzare la sua influenza anche per subordinare i **finanziamenti per questioni migratorie all'accesso alla protezione** e al miglioramento dei diritti dei rifugiati in relazione al mercato del lavoro e all'istruzione. In questo modo, si potrebbero prevenire le violazioni dei diritti umani generate dagli accordi migratori, ma anche aiutare i rifugiati che si trovano in questa situazione prolungata a costruire un futuro sostenibile. Nel complesso, l'UE dovrebbe usare la sua influenza per contribuire a una più equa ripartizione della responsabilità, investendo in migliori condizioni di vita e in un sistema di protezione più efficace per i rifugiati nei paesi terzi che li ospitano.

L'UE dovrebbe adoperarsi per la creazione di un **Fondo globale per i rifugiati**, con l'obiettivo di rendere più prevedibili e sostenibili i finanziamenti per l'accoglienza dei rifugiati. Al fine di combattere efficacemente l'immigrazione irregolare e promuovere un partenariato paritario con i paesi terzi, l'UE dovrebbe intensificare gli impegni di reinsediamento e creare **canali legali** per il lavoro, lo studio e le attività commerciali.

La **priorità accordata alla lotta contro la migrazione irregolare** nell'ambito del nuovo quadro di partenariato può creare **tensioni con la dichiarata parità dei partenariati**, nonché con l'obiettivo di una politica estera coerente ed efficace dell'UE, in quanto rischia di **subordinare gli obiettivi di altre politiche**, come la promozione della pace e della stabilità, la mobilità sociale verso l'alto e altri obiettivi di sviluppo tra cui la lotta alla povertà e all'analfabetismo e il buon governo, a obiettivi strettamente connessi alla migrazione. L'assegnazione di priorità alla migrazione suscita anche preoccupazioni in merito all'attuazione degli **strumenti di finanziamento** nell'ambito del quadro di partenariato in materia di migrazione. Uno degli strumenti più importanti è il Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa (EUTF), istituito durante il vertice de La Valletta. Nonostante sia classificato come strumento di emergenza, il Fondo è costituito per lo più da aiuti pubblici allo sviluppo (APS), destinati a finanziare programmi di sviluppo a lungo termine. Attraverso il Fondo, una parte significativa del bilancio europeo per l'aiuto allo sviluppo è convogliata verso pratiche di gestione della migrazione, compreso il sostegno della Guardia costiera libica che intercetta i migranti per riportarli in orribili luoghi di detenzione. L'attribuzione di priorità alla migrazione comporta anche uno spostamento delle risorse APS dai paesi con maggiori necessità ai paesi dai quali proviene la maggior parte dei migranti. La relatrice sottolinea che i **finanziamenti** dovrebbero garantire un **equilibrio** tra l'investimento nei sistemi di protezione e nella lotta alle cause profonde, da un lato, e la gestione della migrazione, dall'altro. Il finanziamento di azioni esterne in materia di migrazione e asilo dovrebbe essere accompagnato da una **modalità efficace e trasparente di controllo e valutazione dell'esecuzione dei fondi**, tenendo in debita considerazione l'impatto sui diritti umani. Ciò presuppone anche la conclusione di accordi di finanziamento in cui siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità del paese terzo e della Commissione nell'esecuzione dei fondi.

18.1.2021

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO**

destinato alla sottocommissione per i diritti dell'uomo

sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE  
(2020/2116(INI))

Relatore per parere: Miguel Urbán Crespo

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per lo sviluppo invita la sottocommissione per i diritti dell'uomo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ribadisce che il diritto di migrare è un diritto umano; invita la Commissione a rafforzare le politiche di sviluppo e umanitarie e gli strumenti giuridici correlati per far fronte alla sfida di tutelare i diritti umani fondamentali per tutti, compresi i migranti, allo scopo di aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo; ricorda che i trattati dell'UE prevedono che l'Unione si fonda sul rispetto dei diritti umani e della dignità umana, e pertanto la politica migratoria dell'UE deve essere basata sul rispetto dei diritti umani onde rafforzare la posizione dell'UE sulla scena internazionale e la credibilità della sua politica estera;
2. ricorda che la cooperazione allo sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo principale l'eliminazione della povertà, la riduzione delle disuguaglianze e la lotta contro l'esclusione, senza lasciare indietro nessuno, l'emancipazione delle persone, la promozione dello Stato di diritto, della governance democratica e dei diritti umani e il rafforzamento dello sviluppo sostenibile e inclusivo, come stabilito all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; insiste affinché la cooperazione allo sviluppo dell'UE sia basata sui programmi di sviluppo dei paesi partner, seguendo un approccio a lungo termine in materia di migrazione basato sulle esigenze e sui diritti, con un'attenzione particolare alle persone più vulnerabili;
3. invita l'UE ad adattare il suo aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per affrontare le cause profonde della povertà e ridurre al minimo gli incentivi a favore della migrazione irregolare e le cause dello sfollamento forzato migliorando i processi democratici e la buona governance, creando opportunità per l'impegno e l'imprenditorialità dei giovani, promuovendo l'uguaglianza di genere, contrastando i cambiamenti climatici e fornendo accesso ai servizi; insiste sull'importanza di progettare politiche adeguate alle

circostanze locali e in partenariato con gli attori locali;

4. invita l'UE a rafforzare i suoi programmi di sviluppo e protezione regionale (PSPR) nel quadro dei diritti umani e a promuovere lo sviluppo di capacità dei paesi terzi, la risoluzione dei conflitti e la protezione, la promozione e il rispetto dei diritti umani; invita l'UE a incoraggiare e ad assistere i paesi impegnati in un partenariato a conseguire una maggiore cooperazione con le organizzazioni internazionali, la società civile e gli organismi e le organizzazioni regionali per facilitare la mobilità regionale e per rafforzare la mobilitazione delle risorse per garantire che i migranti, i rifugiati e i rimpatriati siano trattati con dignità e nel rispetto del diritto internazionale umanitario;
5. ricorda che il consenso europeo in materia di sviluppo prevede un approccio coordinato, olistico e strutturato alla migrazione, in conseguenza della sua natura trasversale, e considera la migrazione uno dei settori chiave ai quali si applica la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); chiede a tale proposito politiche migratorie esterne conformi alla CPS e valutate regolarmente, che contribuiscano alla protezione dei diritti umani, all'uguaglianza e all'emancipazione di genere, all'eliminazione della povertà e allo sviluppo umano;
6. ribadisce che il rispetto dei diritti umani dei migranti deve rimanere al centro della nuova politica dell'UE in materia di migrazione e asilo ed esprime preoccupazione per l'esternalizzazione della gestione delle frontiere dell'UE e del controllo della migrazione; insiste affinché l'UE conduca un controllo delle frontiere e una gestione della migrazione umani e sicuri;
7. ritiene che il nuovo patto dell'UE in materia di migrazione e asilo potrebbe essere migliorato; reputa che la dignità umana dei rifugiati e dei migranti dovrebbe essere al centro di un nuovo approccio basato sui principi di solidarietà e responsabilità condivisa, che includa politiche di accoglienza comuni e un sistema obbligatorio di ricollocazione e che garantisca il pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, dei rifugiati e marittimo;
8. ribadisce che i naufragi e le morti dei migranti nel Mar Mediterraneo sono una tragedia epocale alla quale abbiamo la responsabilità condivisa di porre fine; ricorda che il salvataggio in mare è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale, in particolare a norma dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede l'assistenza nei confronti di qualsiasi persona in pericolo in mare; sottolinea la necessità di una risposta dell'Unione permanente, solida ed efficace alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare, soprattutto attraverso una missione dell'UE dedicata, al fine di prevenire ulteriori perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mar Mediterraneo;
9. ricorda che, dal momento che la maggior parte dei migranti si sposta all'interno della propria regione e continente di origine, sarebbe opportuno agevolare la mobilità intra-regionale e intra-continentale; invita il partenariato UE-Africa e il futuro accordo ACP-UE a sostenere la mobilità intra-regionale e intra-continentale delle persone conformemente alla Carta africana dei diritti dell'uomo e al protocollo dell'Unione africana al trattato che istituisce la Comunità economica africana relativo alla libera circolazione delle persone, al diritto di soggiorno e al diritto di stabilimento;



10. insiste sulla necessità di corridoi umanitari dai paesi limitrofi e in via di sviluppo verso l'UE; invita l'UE a contrastare le reti della tratta di esseri umani;
11. invita l'UE a sviluppare nuove rotte legali e sicure per i migranti e a migliorare quelle esistenti; ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per sviluppare una politica circolare di migrazione dei lavoratori più sostenibile in partenariato con i paesi terzi e per garantire una mobilità migratoria bidirezionale sicura, ad esempio per scopi lavorativi e accademici;
12. ribadisce che l'assegnazione dell'assistenza allo sviluppo dell'UE nei partenariati bilaterali o multilaterali con i paesi in via di sviluppo non può essere subordinata alla cooperazione con l'UE in materia di politiche migratorie, in quanto ciò comprometterebbe l'obbligo giuridico dell'UE riguardo alla CPS e al consenso europeo in materia di sviluppo, nonché per quanto concerne lo scopo principale dell'APS volto a eliminare la povertà, e sarebbe contraria al principio dell'efficacia degli aiuti della titolarità nazionale; insiste affinché gli aiuti allo sviluppo non siano legati alle politiche esterne dell'UE in materia di sicurezza e sul fatto che un approccio alla migrazione più coordinato, strutturato e olistico deve ancora essere definito e attuato nel pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto di ogni individuo di lasciare il proprio paese di origine;
13. esprime profonda preoccupazione per l'uso improprio dei fondi per lo sviluppo per azioni che si traducono in violazioni dei diritti umani nella gestione delle frontiere; deplora le violazioni dei diritti umani segnalate e legate al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'UE (EUTF) in Libia, Etiopia, Eritrea e Niger; invita a creare meccanismi solidi per monitorare gli impatti in materia di diritti umani dell'EUTF e a realizzare un sistema di responsabilità per prevenire e affrontare le violazioni del diritto internazionale; deplora il fatto che la relazione della Commissione sull'estensione dell'EUTF non preveda alcun miglioramento in questo ambito; ribadisce la necessità di un'indagine approfondita sui presunti abusi dei diritti umani, compresi quelli alle frontiere dell'UE; accoglie con favore pertanto l'introduzione di un nuovo meccanismo di monitoraggio indipendente nel nuovo patto della Commissione sulla migrazione e l'asilo;
14. deplora la mancanza di trasparenza dell'EUTF e il fatto che il Parlamento non sia coinvolto nel suo controllo; insiste sulla necessità di coinvolgere maggiormente i paesi partner e le organizzazioni della società civile; esorta la Commissione a presentare un suo esaustivo riesame finale dell'attuazione dell'EUTF per garantire che sia in linea con gli obiettivi umanitari, in materia di diritti umani e di sviluppo dell'UE; deplora che la Commissione abbia chiesto la proroga dell'EUTF in assenza di tale riesame e che, pertanto, non vi siano prove che dimostrino se tali obiettivi siano stati adeguatamente valutati e conseguiti; ribadisce la sua richiesta di un pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nella supervisione e nella governance dei Fondi fiduciari dell'UE; ritiene fondamentale che anche le attività dei comitati operativi siano monitorate e chiede alla Commissione di garantire la presenza di un rappresentante del Parlamento europeo in tali comitati e di trasmettere informazioni dettagliate sulle decisioni prese;
15. ribadisce che il bilancio dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) dedicato alla migrazione dovrebbe essere



utilizzato per affrontare le cause profonde della migrazione e non per controllare i flussi migratori o per finanziare la gestione delle frontiere esterne; sottolinea che l'INDICI dovrebbe contenere misure atte a garantire la responsabilità e la trasparenza riguardo alle spese e all'attuazione dei progetti connessi alla migrazione in modo che il loro obiettivo di affrontare le cause profonde della migrazione sia monitorato e preservato;

16. ritiene che qualsiasi accordo dell'UE con i paesi di origine e di transito dovrebbe garantire la piena protezione delle vite umane, della dignità e dei diritti umani; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tali garanzie non siano sempre pienamente rispettate e che i migranti e i rifugiati siano spesso costretti ad affrontare condizioni di trasferimento e detenzione disumane; ricorda, in particolare, la situazione inaccettabile nei centri di detenzione in Libia, dove migliaia di persone sono sistematicamente sottoposte a detenzione arbitraria in condizioni disumane, subendo torture e altri abusi, compresi stupri, uccisioni arbitrarie e sfruttamento;
17. esprime preoccupazione per le clausole di riammissione incluse in alcuni accordi di partenariato e di cooperazione giuridicamente vincolanti con i paesi terzi, in particolare in assenza di disposizioni in linea con il diritto internazionale dei diritti umani; invita l'UE a impegnarsi a favore di accordi formali con i paesi partner sulla mobilità migratoria, il rimpatrio e la riammissione, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra); insiste sull'importanza della partecipazione attiva del Parlamento europeo allo sviluppo di questi accordi e di quelli esistenti; sottolinea che i futuri accordi di partenariato dovrebbero essere soggetti al controllo parlamentare e basarsi sui principi della solidarietà, della responsabilità condivisa, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e del diritto internazionale umanitario;
18. sostiene che il rimpatrio dei migranti dovrebbe essere effettuato principalmente su base volontaria e insiste affinché tutti i rimpatri siano effettuati in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e procedurali dei migranti interessati e soltanto se il paese in cui i migranti dovranno essere rimpatriati è considerato sicuro; ritiene positiva la pratica dei rimpatri volontari assistiti attraverso la quale ai migranti che desiderano espressamente ritornare nel loro paese di origine viene offerta assistenza in tutte le fasi del processo; invita gli Stati membri a rispettare pienamente il principio di non respingimento e a introdurre adeguate salvaguardie procedurali nelle rispettive procedure di asilo e di frontiera;
19. sottolinea che dovrebbero essere tenuti in debita considerazione le esigenze e i diritti delle persone in situazioni vulnerabili, compresi quelli dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle donne e dei bambini, e chiede che siano fornite loro adeguate forme di protezione e di rifugio immediati;
20. sottolinea la prevalenza del principio dell'interesse superiore del minore in tutti gli aspetti riguardanti i bambini e ritiene fondamentale applicare procedure specifiche per garantire la protezione di tutti i bambini, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
21. sottolinea le particolari difficoltà incontrate dalle donne nel loro percorso migratorio e chiede pertanto l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione per le donne

migranti al fine di prevenire e contrastare la violenza, l'abuso, l'abbandono e lo sfruttamento di cui sono vittime.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	14.1.2021
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 12 -: 9 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Barry Andrews

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

12	+
S&D	Udo BULLMANN, Mónica Silvana GONZÁLEZ, Pierfrancesco MAJORINO, Norbert NEUSER
RENEW	Barry ANDREWS, Catherine CHABAUD, Charles GOERENS, Jan-Christoph OETJEN
VERTS/ALE	Pierrette HERZBERGER-FOFANA, Erik MARQUARDT, Michèle RIVAS
THE LEFT	Miguel URBÁN CRESPO

9	-
PEP	Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU, Hildegard BENTELE, György HÖLVÉNYI, Rasa JUKNEVIČIENĖ, Tomas TOBÉ
ID	Dominique BILDE, Gianna GANCIA, Bernhard ZIMNIOK
ECR	Ryszard CZARNECKI

2	0
PPE	Janina OCHOJSKA, Christian SAGARTZ

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

15.1.2021

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE  
(2020/2116(INI))

Relatrice per parere: Sira Rego

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'approccio adottato dall'UE nei confronti della dimensione esterna della migrazione l'ha portata a cooperare con i paesi terzi nell'ambito del controllo delle frontiere e della gestione della migrazione; che l'"esternalizzazione" della gestione delle frontiere dell'UE e del controllo della migrazione desta preoccupazione alla luce dei possibili rischi di violazione delle norme in materia di diritti umani e che l'Unione dovrebbe praticare controlli alle frontiere e una gestione delle migrazioni umani e sicuri; che il nuovo patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo pone fortemente l'accento sulla cooperazione con i paesi terzi; che tutte le forme di cooperazione devono essere subordinate al rispetto dei diritti fondamentali e umani;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'obiettivo principale dell'aiuto allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà; che il crescente ricorso alla cooperazione allo sviluppo per il controllo delle migrazioni nei paesi terzi desta pertanto preoccupazione; che l'assegnazione degli aiuti allo sviluppo dell'UE nei partenariati bilaterali o multilaterali con i paesi in via di sviluppo non può essere subordinata alla cooperazione in materia di politiche migratorie;
- C. considerando che il diritto dell'Unione impone il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'azione interna ed esterna dell'UE; che i diritti umani dovrebbero essere una componente centrale della politica estera e dell'azione esterna dell'UE; che la politica migratoria esterna dell'Unione dovrebbe rispettare rigorosamente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come pure il diritto dell'UE e il diritto internazionale;

- D. considerando che la politica migratoria esterna dell'Unione dovrebbe mirare a tutelare i diritti fondamentali delle vittime di sfollamenti forzati bisognose di protezione internazionale nei paesi di origine e di transito; che sono state espresse preoccupazioni circa l'effetto delle attuali politiche sui diritti delle persone nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la dignità umana, il diritto di lasciare il territorio, il diritto di asilo, il diritto all'integrità, alla libertà e alla sicurezza, il divieto di maltrattamenti, di respingimenti, di rimpatri forzati e di espulsioni collettive, nonché le garanzie procedurali;
- E. considerando che dal 2014 almeno 20 000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo e molte altre sono morte lungo le rotte migratorie nel deserto del Sahara e altrove; che vi sono costanti segnalazioni di respingimenti e violazioni dei diritti umani alle frontiere esterne dell'Unione, in particolare tra la Grecia e la Turchia e tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina;
- F. considerando che l'omissione di soccorso a persone in pericolo in mare e i respingimenti verso porti non sicuri di paesi terzi violano il diritto internazionale del mare, come sancito dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 e dalla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR) del 1979, il diritto alla vita e il diritto di asilo; che gli Stati membri dovrebbero osservare tale obbligo nell'intero bacino del Mediterraneo e non criminalizzare le persone e le organizzazioni che offrono sostegno o assistenza alle persone in difficoltà, come raccomandato dalla Commissione nei suoi orientamenti del 2020<sup>1</sup>; che la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso sono un obbligo ai sensi del diritto internazionale e dovrebbero essere sostenuti dall'Unione europea;
- G. considerando che dal 2016 l'UE ha incrementato il numero di accordi e intese informali con i paesi terzi in materia di rimpatri e riammissioni, tra cui le dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i protocolli d'intesa, le azioni congiunte per il futuro, le procedure operative standard e le buone pratiche; che, come per gli accordi formali di riammissione, tali intese informali ribadiscono l'impegno degli Stati a riammettere i propri cittadini (o altri) e stabiliscono le procedure per effettuare concretamente i rimpatri; che dal 2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi informali, ma soltanto un nuovo accordo di riammissione; che gli attuali accordi informali con i paesi terzi in materia di migrazione non prevedono garanzie dei diritti dei cittadini di paesi terzi, né disposizioni di cessazione o sospensione a fronte di violazioni dei diritti umani;
- H. considerando che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha assunto un ruolo più rilevante nella cooperazione pratica e operativa con i paesi terzi, anche in materia di rimpatrio e riammissione, offerta formativa, assistenza operativa e tecnica alle autorità dei paesi terzi ai fini della gestione e del controllo delle frontiere, svolgimento di operazioni, anche congiunte, alle frontiere esterne dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio di funzionari di collegamento e personale operativo nei paesi terzi;

---

<sup>1</sup> Orientamenti della Commissione, del 23 settembre 2020, sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (C(2020)6470).

- I. considerando che l'ex relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani ha criticato la mancanza di monitoraggio e responsabilità rispetto agli accordi migratori dell'UE; che, secondo le sue conclusioni, vi sono scarsi indizi del fatto che i partenariati per la mobilità abbiano recato ulteriori benefici in termini di diritti umani o di sviluppo;
- J. considerando che alcuni paesi terzi hanno configurato come reato il traffico di migranti e hanno limitato la mobilità migratoria regionale nel quadro della loro cooperazione con l'UE; che la criminalizzazione della migrazione in Nigeria ha avuto ripercussioni sui mezzi di sostentamento locali e sulla libertà di movimento nella Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), che dal 1975 ha applicato una serie di protocolli che consentono la libera circolazione delle persone all'interno della regione;
- K. considerando che diversi giornalisti investigativi e gruppi di monitoraggio dei diritti umani hanno documentato violazioni dei diritti umani che, secondo quanto riferito, sarebbero connessi, direttamente o indirettamente, all'attuazione della politica migratoria dell'UE nei paesi terzi; che alcune organizzazioni della società civile (OSC) hanno avviato procedimenti giudiziari contro l'UE e gli Stati membri per tali violazioni; che la Corte dei conti europea ha ricevuto un esposto riguardante i finanziamenti dell'UE in Libia, in cui si chiede la sospensione del programma di sostegno alla guardia costiera libica a fronte della sua violazione delle norme di diritto finanziario dell'UE e delle norme internazionali in materia di diritti umani<sup>2</sup>; che è stata inoltre presentata una denuncia alla Corte penale internazionale contro alcuni funzionari dell'UE e degli Stati membri per aver causato la morte di migliaia di esseri umani l'anno, il respingimento (rimpatrio forzato) di decine di migliaia di migranti che tentavano di fuggire dalla Libia e la conseguente perpetrazione di omicidi, deportazioni, incarcerazioni, asservimenti, torture, stupri, persecuzioni e altri atti disumani contro gli stessi<sup>3</sup>;
- L. considerando che la Commissione non ha ancora valutato l'impatto dell'attuazione dei suoi successivi quadri politici in materia di migrazione, in particolare l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e il nuovo quadro di partenariato sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi, nonché l'impatto sui diritti umani della cooperazione dell'UE in materia di migrazione con i paesi terzi; che tale valutazione trarrebbe vantaggio da una consultazione e una significativa partecipazione delle comunità interessate e deve essere effettuata in un formato globale, inclusivo e pubblico, al fine di garantire che la politica migratoria esterna dell'UE rispetti appieno i diritti umani;
1. invita la Commissione a svolgere una valutazione completa delle conseguenze della politica migratoria esterna dell'UE sui diritti umani, prestando particolare attenzione alla dichiarazione UE-Turchia, alla cooperazione con la Libia, all'azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro e ai progetti realizzati nell'ambito del processo di Khartoum, come pure agli accordi di cooperazione per la gestione delle frontiere e agli interventi in mare di Frontex;
  2. invita la Commissione a tenere conto, nella sua valutazione, delle informazioni raccolte attraverso un dialogo permanente con le organizzazioni della società civile e altri attori

---

<sup>2</sup> Global Legal Action Network (GLAN), "EU financial complicity in Libyan migrant abuses".

<sup>3</sup> Studenti di Capstone sulla lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, comunicazione all'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale dal titolo "EU Migration Policies in the Central Mediterranean and Libya (2014-2019)".

che operano sul territorio e a individuare gli aspetti da migliorare e gli strumenti per farlo sulla base delle conclusioni di tale valutazione;

3. invita la Commissione a instaurare una cooperazione più stretta con i paesi terzi su un approccio globale in linea con i diritti umani, segnatamente il diritto di asilo, il divieto di maltrattamenti, il principio di non respingimento, il diritto alla libertà e il divieto di espulsione collettiva;
4. invita la Commissione e le agenzie dell'UE a cessare o rivedere la loro cooperazione con paesi terzi, anche sospendendo finanziamenti e progetti specifici che mettano a repentaglio i diritti umani degli interessati, anche quando i paesi terzi non rispettano pienamente i diritti fondamentali enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non hanno ratificato tali convenzioni o non rispettano le convenzioni SOLAS e SAR; sottolinea che la politica migratoria esterna dell'Unione non dovrebbe sostenere le intercettazioni in mare che potrebbero rinviare i migranti verso porti non sicuri;
5. invita la Commissione e gli Stati membri, tenuto conto delle gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Libia, compresi quelli intercettati in mare, a rivedere urgentemente tutte le attività di cooperazione con la guardia costiera libica e a sospenderle fino a quando non vi saranno chiare garanzie di rispetto dei diritti umani;
6. pone l'accento sulla dichiarazione UE-Turchia, in virtù della quale sono state commesse violazioni dei diritti umani che sono incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione a riesaminare con urgenza la dichiarazione UE-Turchia al fine di garantirne rigoroso rispetto delle norme in materia di diritti umani e del diritto dell'Unione;
7. osserva che la cooperazione dell'UE con i paesi terzi si incentra sulla necessità di aumentare il numero di rimpatri, senza condurre una valutazione approfondita delle implicazioni in termini di violazioni dei diritti umani; rileva che il rafforzamento dei controlli alle frontiere e l'inasprimento delle politiche in materia di visti possono creare maggiori difficoltà di ingresso ai migranti, nonostante la necessità di protezione; sottolinea che tale situazione può pregiudicare non soltanto il diritto di lasciare un paese, ma anche il diritto di asilo sancito dalle norme internazionali in materia di diritti umani;
8. esprime profonda preoccupazione per le continue segnalazioni di respingimenti alle frontiere esterne dell'Unione che vedono il coinvolgimento di attori dell'UE; è del parere che qualsiasi violazione dei diritti umani, in particolare del diritto di asilo, da parte degli attori coinvolti nella gestione delle frontiere comprometta gli sforzi per realizzare una politica migratoria umana e fondata sui diritti a livello mondiale;
9. sottolinea la gravità delle accuse di azioni illegali compiute dalle navi di Frontex e condanna qualsiasi potenziale atteggiamento di connivenza nelle operazioni di respingimento in mare; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a chiedere con fermezza un'indagine indipendente su tali accuse e sulle modalità di monitoraggio delle operazioni di Frontex, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale e dei principi e dei valori riguardanti la tutela delle persone in pericolo in mare; esprime



inoltre preoccupazione per la trasmissione della sorveglianza aerea di Frontex ai paesi terzi per intercettare le persone che fuggono dalla tortura e dai trattamenti disumani e degradanti; ricorda che, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/1896, il direttore esecutivo di Frontex dovrebbe sospendere o cessare, interamente o parzialmente, qualsiasi attività, se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere;

10. accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione della necessità di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio delle frontiere e l'inclusione di tale proposta nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo; chiede, a tale proposito, l'istituzione di un meccanismo a livello di Unione che consenta di svolgere indagini indipendenti sulla presunte violazioni del diritto dell'UE alle frontiere al fine di porre fine alle violazioni dei diritti umani e fondamentali; insiste sulla necessità di garantire l'indipendenza, la trasparenza e l'efficacia di tale strumento;
11. chiede l'estensione del mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali per consentirle di esercitare un ruolo consultivo nella dimensione esterna delle politiche dell'UE in materia di asilo e migrazione e di partecipare alle attività di monitoraggio;
12. ricorda che la cooperazione con i paesi terzi nel quadro della dimensione esterna della politica migratoria dell'UE dovrebbe promuovere lo sviluppo e affrontare le cause profonde della migrazione forzata eliminando la povertà e creando opportunità economiche, rispondere alle esigenze a breve e lungo termine dei rifugiati, dei migranti e delle comunità nei paesi di origine, di transito e di destinazione, contribuire alla lotta contro la xenofobia, il razzismo e la discriminazione, ad assicurare migliori condizioni di vita e l'accesso ai diritti dei rifugiati, dei migranti e degli apolidi in tutto il mondo, nonché promuovere il pieno rispetto del diritto internazionale e dell'UE; invita l'Unione, in particolare, a non ostacolare la libertà di movimento nella regione ECOWAS, che ha una lunga tradizione di migrazione stagionale e circolare;
13. sottolinea che la cooperazione con i paesi terzi deve basarsi su partenariati duraturi e reciprocamente vantaggiosi; invita la Commissione a garantire che le politiche di cooperazione allo sviluppo non siano in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 208 TFUE, segnatamente la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà; fa presente che i partenariati per la mobilità e le agende comuni su migrazione e mobilità possono essere strumenti efficaci per migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione;
14. invita l'Unione europea a coinvolgere la diaspora, le comunità interessate, le organizzazioni gestite da rifugiati e migranti, in particolare quelle a guida femminile, e i rappresentanti della società civile nell'elaborazione, attuazione e valutazione dei progetti nei paesi terzi;
15. ribadisce la necessità di rafforzare la supervisione e il controllo del Parlamento europeo durante tutte le fasi di elaborazione, attuazione e valutazione degli accordi di cooperazione con i paesi terzi sulla migrazione; si rammarica del fatto che la Commissione abbia eluso il controllo del Parlamento europeo nella sua cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione;

16. deplora la mancanza di trasparenza del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF) e il fatto che il Parlamento non sia coinvolto nel suo controllo; invita la Commissione a riesaminare in modo esaustivo l'attuazione dell'EUTF, anche rivedendo la composizione del suo Comitato strategico, garantendo la partecipazione attiva del Parlamento, compreso il controllo sulla scelta dei progetti, nonché coinvolgendo le organizzazioni della società civile che operano sul territorio e che si occupano della tutela dei diritti umani e instaurando un dialogo con le stesse; chiede trasparenza nell'attuazione dell'EUTF e che il Parlamento sia tenuto informato in tutte le fasi;
17. condanna il crescente ricorso da parte dell'UE e degli Stati membri ad accordi informali con paesi terzi, che vengono conclusi in assenza del dovuto controllo democratico e parlamentare e del controllo giudiziario; chiede la piena trasparenza di tali accordi e della loro attuazione; invita la Commissione a rispettare le prerogative del Parlamento nelle decisioni relative alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'UE, conformemente all'articolo 218 TFUE;
18. chiede che in tutta la cooperazione dell'UE con i paesi terzi, in particolare negli accordi informali e nella cooperazione finanziaria, siano incorporati adeguati meccanismi operativi, di segnalazione, di monitoraggio e di responsabilità, compresi mezzi di ricorso efficaci; invita la Commissione, in particolare, a istituire un adeguato meccanismo di monitoraggio che sia indipendente, trasparente, efficace e partecipativo per la società civile e i lavoratori sul campo, i cui risultati che siano disponibili al pubblico;
19. invita l'UE e gli Stati membri a predisporre e aumentare i canali migratori sicuri e legali verso l'UE, al fine di proteggere i migranti evitando che affrontino percorsi rischiosi, in particolare aumentando sostanzialmente i contributi degli Stati membri all'obiettivo globale dell'UNHCR relativo alle esigenze globali di reinsediamento e introducendo nuovi canali migratori legali per i paesi partner, convertendoli in tal modo in strumenti preziosi per integrare la cooperazione bilaterale e multilaterale nell'ambito della migrazione legale e della mobilità; ribadisce in particolare che la liberalizzazione dei visti è fondamentale per creare un partenariato autentico e reciprocamente vantaggioso con i paesi terzi;
20. sottolinea il ruolo chiave delle organizzazioni internazionali, quali l'UNHCR, l'UNICEF e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), nel rafforzare la tutela dei diritti umani nei luoghi da cui i migranti fuggono; invita l'UE ad aumentare il proprio sostegno a tali organizzazioni e a garantire che le organizzazioni umanitarie abbiano pieno accesso, in tutte le loro attività, a tutti i migranti in difficoltà, anche nei centri di detenzione e ai valichi di frontiera, al fine di fornire loro assistenza umanitaria e medica, compresi i servizi di ricerca dei familiari;
21. osserva che la maggior parte dei 18 accordi ufficiali di riammissione (ARUE) finora conclusi prevede la riammissione di cittadini di paesi terzi in un paese di transito; sottolinea che il rimpatrio nei paesi di transito comporta il rischio di potenziali violazioni dei diritti umani dei rimpatriati; chiede di includere sistematicamente negli accordi di riammissione e negli accordi informali misure specifiche volte a rendere operativi i diritti umani, tra cui il principio di non respingimento e le misure intese a evitare il respingimento indiretto o a catena; invita inoltre la Commissione a garantire

che gli ARUE contengano una clausola di sospensione che consenta l'interruzione unilaterale dell'accordo, laddove potrebbe altrimenti condurre a persistenti violazioni dei diritti umani;

22. sottolinea che il regolamento (UE) 2019/1896 impone a Frontex di riferire al Parlamento in modo tempestivo, coerente, trasparente, completo e accurato sulle sue attività in materia di cooperazione con i paesi terzi e, in particolare, sull'assistenza tecnica e operativa nel settore della gestione delle frontiere e del rimpatrio nei paesi terzi e sull'invio di funzionari di collegamento, nonché informazioni dettagliate sul rispetto dei diritti fondamentali;
23. chiede che gli accordi ad hoc sullo status di Frontex prevedano misure specifiche per l'operatività dei diritti umani nell'ambito della gestione delle frontiere e un chiaro meccanismo di responsabilità per potenziali violazioni dei diritti umani; invita Frontex a informare periodicamente le commissioni DROI, AFET e LIBE del Parlamento in merito a qualsiasi attività che comporti la cooperazione con i paesi terzi e, in particolare, l'operatività dei diritti umani nell'ambito di tali attività.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	12.1.2021
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 35 -: 27 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Livia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
EPP	Jeroen Lenaers
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva
RENEW	Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
GREENS/ EFA	Patrick Breyer, Saskia Briemont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik
THE LEFT	Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo
NI	Laura Ferrara, Martin Sonneborn

	-
EPP	Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Livia Járóka, Lukás Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos
ID	Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

	0
EPP	Magdalena Adamowicz
RENEW	Malik Azmani

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	17.3.2021
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 43 -: 13 0: 14
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Markéta Gregorová, Marisa Matias, Nicolae Ștefănuță
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Charles Goerens, Stelios Kypourouopoulos, Leopoldo López Gil

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

43	+
NI	Fabio Massimo Castaldo
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Sandra Kalniete, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler-Lima, Stelios Kypouropoulos, Leopoldo López Gil
RENEW	Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Hilde Vautmans, Nicolae Ștefănuță, Charles Goerens
S&D	Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev
VERTS/ALE	Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Thomas Waitz, Salima Yenbou

13	-
ECR	Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers
ID	Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky
NI	Kostas Papadakis

14	0
The Left	Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias
NI	Márton Gyöngyösi
PPE	Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrius Kubilius, David McAllister, Lukas Mandl, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Željana Zovko

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti